



COMUNE DI PIEVE DI CENTO

Città Metropolitana di Bologna

Adunanza ORDINARIA in prima Convocazione. Seduta pubblica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 del 28/04/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2025 - NUMERO RATE E SCADENZE

L'anno DUEMILAVENTICINQUE, il giorno VENTOTTO del mese di APRILE alle ore 18:30 nella sala delle adunanze consiliari, in seguito a convocazione del Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 notificata a ciascun Consigliere nelle forme prescritte dalla legge, si è oggi adunato il Consiglio Comunale. L'ordine del giorno notificato porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

All'appello risultano:

BORSARI LUCA	P	FERRIANI MICHELE	P
TASINI GIONA	P	GALLERANI ROBERTO	P
CAMPANINI BARBARA	P	ORSI FEDERICA	P
PINARDI EMMA	P	SEGESTA MARIA	P
ZANNARINI ANGELO	A		
MANFERDINI MATILDE	P		
CORREGGIARI VALENTINA	P		
TREVISANI MATTEO	P		
FINI GRETTEL	P		

Legenda: P = Presente A = Assente Giustificato N = Assente Non Giustificato

Sono presenti, gli assessori - non consiglieri: BREGOLI MILENA, TADDIA VITTORIO

Assessori non Consiglieri Assenti:

Assume la presidenza il Sindaco BORSARI LUCA.

Partecipa il Segretario Generale LAVEDINI GIUSEPPE.

Il Presidente, dando atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni, ai sensi dell'art. 43 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 18.07.2002, dichiara aperta la seduta.

Designa scrutatori, per la verifica delle votazioni, i Sigg. CORREGGIARI VALENTINA, FERRIANI MICHELE, ORSI FEDERICA.

APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2025 - NUMERO RATE E SCADENZE IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con riferimento alla normativa in materia tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani, la legge 147/13, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la tassa rifiuti (T.A.R.I.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare;
- in materia di criteri tariffari T.A.R.I., approvazione di tariffe, copertura dei costi dispongono i commi 651-652 (criteri tariffari), 653-654 (costi), 683 (approvazione tariffe) dell'art. 1 L. 147/13;
- in particolare, l'articolo 1 della legge 147/13, al comma 654, stabilisce che *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
- in particolare, l'articolo 1 della legge 147/13, al comma 683 dispone che *"il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*;
- in relazione alle diverse alternative previste dalla Legge 147/2013 questo Comune applica la tassa sui rifiuti (T.A.R.I. tributo) in forma monomia, come ammesso dalla medesima legge 147/2013, articolo 1 comma 652 parte prima;

RICHIAMATO:

- l'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 (introdotto dalla legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15), prevede che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, legge 147/2013, "possono" approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento;

VISTA la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF;

CONSIDERATO che l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che:

- "... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1) ...";

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio locale di Bologna numero 2 del 11 aprile 2025 e la deliberazione del Consiglio di Ambito numero 19 del 15 aprile 2025 di rettifica del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2025 dei Comuni del bacino tariffario di Bologna in gestione al RTI costituito da Hera S.p.A. Holding Energia Risorse Ambiente – Giacomo Brodolini Soc. Coop – Consorzio stabile EcoBi., con la quale viene rideterminato il Piano economico finanziario in funzione dei costi di esercizio del Comune di Pieve di Cento e quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per l'anno 2025;

CONSIDERATO che la presa d'atto della deliberazione del Consiglio d'Ambito di Bologna numero 19 del 15 Aprile 2025 è stata deliberata da questo Consiglio con Delibera n. 9 del 28 Aprile 2025;

RITENUTO necessario procedere ad un aumento delle tariffe della tassa sui rifiuti nella misura indifferenziata del 3,7% per tutte le diverse classi di contribuzione in relazione all'aumento del Piano Finanziario 2025 determinato particolarmente dall'indice inflattivo;

VISTA la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

- 1) per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2025, ad € 0,10 per utenza per anno (UR1);
- 2) per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2025 ad € 1,50 per utenza per anno (UR2);

VISTA la delibera Arera n. 133/2025/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2025 la seguente componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di

gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva per la copertura dei costi per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti pari, per l'anno 2025, ad € 6,00 per utenza per anno (UR3);

DATO atto che è necessario stabilire il numero e le scadenze di pagamento del versamento della TARI, come prescritto dall'art. 1 comma 688 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), individuando le medesime come segue:

prima rata:	1 Luglio 2025;
seconda rata:	1 Dicembre 2025;
unica soluzione:	1 Luglio 2025

VISTI i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. E che il canone e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 663, della Legge n. 147/2013, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno;

PRESO ATTO che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dal Responsabile del Settore Bilancio e Programmazione ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267;

DATO ATTO che si è proceduto ad illustrazione e seguente discussione unificata dei punti 4 e 5 della presente seduta di Consiglio comunale;

PRESO ATTO degli interventi del Sindaco Luca BORSARI e dei Consiglieri comunali Federica ORSI, Roberto GALLERANI e Giona TASINI, come trascritti nel processo verbale integrale, che verrà allegato alla deliberazione di approvazione nella prima seduta utile successiva alla presente;

Con n. 8 voti favorevoli e n. 4 contrari (Michele FERRIANI, Roberto GALLERANI, Federica ORSI, Maria SEGESTA), espressi per alzata di mano, presenti n. 12 Consiglieri;

D E L I B E R A

- 1) di approvare, come riportato nell'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2025, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche;
- 2) di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;
- 3) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
- 4) di dare, altresì, atto che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, secondo le modalità attuative disposte da ARERA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
 - UR1, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2025, ad € 0,10 per utenza per anno;
 - UR2, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2025 ad € 1,50 per utenza per anno;

UR3. per la copertura dei costi per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti pari, per l'anno 2025, ad € 6,00 per utenza per anno

5) di stabilire che il versamento della TARI, verrà effettuato in due rate, con scadenze come di seguito specificato:

prima rata:	1 Luglio 2025;
seconda rata:	1 Dicembre 2025;
unica soluzione:	1 Luglio 2025

6) di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di procedere con gli adempimenti conseguenti, con n. 8 voti favorevoli e n. 4 contrari (Michele FERRIANI, Roberto GALLERANI, Federica ORSI, Maria SEGESTA), espressi per alzata di mano, presenti n. 12 Consiglieri

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Deliberazione Consiglio Comunale n. 10/2025

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to BORSARI LUCA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to LAVEDINI GIUSEPPE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Addì, 14/05/2025

L' ISTRUTTORE
RAMPONI GIULIA



**COMUNE DI PIEVE DI CENTO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**

**DELIBERAZIONE N. 2025/10
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2025 - NUMERO RATE E SCADENZE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000

☒ FAVOREVOLE

☐ CONTRARIO

Li 22.04.2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Pierangela Serra

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000

☒ FAVOREVOLE

☐ CONTRARIO

Li 22.04.2025

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Pierangela Serra

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).